



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili®**


LA MEDIAZIONE NOVITA' ED OPPORTUNITA'

Asti, 11 marzo 2011

**Quadro Normativo
e novità del D.Lgs. n. 28/2010**

Dott. Fabio PILLONCA

Commissione UNGDCEC "Arbitrato e Conciliazione"





Normativa di riferimento

- *Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio U.E. del 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE*
- Legge n. 69 del 18 giugno 2009 (art. 60, c. 4, delega al Governo)
“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”
- Decreto Legislativo n. 28 del 4.3.2010
“Attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” in vigore dal 20.03.2010. (in G.U. n. 53 del 5.3.2010) in vigore dal 20-03-2010.
- Decreto Ministero della Giustizia (di concerto con Ministero dello Sviluppo Economico) n. 180 del 18 ottobre 2010 *“Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 169 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28.” (in G.U. n. 258 del 4-11-2010) in vigore dal 5-11-2010.*

Obiettivo


Permettere a chiunque di rivolgersi ad un mediatore professionista imparziale al fine di addivenire in tempi ragionevoli ad un accordo o alla formulazione di una proposta per la risoluzione di una controversia civile e commerciale avente ad oggetto diritti disponibili






Tipi di mediazione

- Facoltativa
- Obbligatoria
- Delegata dal Giudice
- Contrattuale




Mediazione facoltativa

- Viene scelta liberamente dalle parti
- Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili




Mediazione obbligatoria

- Il procedimento di conciliazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, da eccepire nel primo atto difensivo dal convenuto oppure dal giudice non oltre la prima udienza
- Rinvio dell'udienza oltre la durata della procedura e 15 gg. per attivarsi presso un Organismo



Mediazione obbligatoria



Decorrenza 21 marzo 2011

- Diritti reali
- Divisione
- Successioni ereditarie
- Patti di famiglia
- Locazione
- Comodato
- Affitto di azienda
- Risarcimento per diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari

Decorrenza 21 marzo 2012


- Condominio
- Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti

Mediazione delegata



- Il giudice di merito in I o II grado può invitare le parti ad intraprendere un percorso di mediazione
- Invito fatto prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni o prima della discussione della causa
- In caso di adesione delle parti, il giudice attiva la medesima procedura prevista per la conciliazione obbligatoria

Mediazione contrattuale




- Prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto (clausole)
- Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione deve essere rilevato da una parte entro la prima difesa
- La procedura di attivazione è la medesima prevista per la conciliazione obbligatoria

Esclusioni

- Procedimenti per ingiunzione
- Procedimenti per convalida di licenza o sfratto
- Procedimenti possessori
- Procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all'esecuzione forzata
- Procedimenti in camera di consiglio
- Azione civile esercitata nel processo penale



Diritti indisponibili (principio generale)



Obbligo di informativa




- Al conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto ad informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, delle agevolazioni fiscali e dei casi in cui l'esperimento del procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale
- La violazione di tale obbligo comporta l'annullabilità del contratto tra avvocato ed assistito
- Il documento che contiene l'informazione deve essere sottoscritto dall'assistito ed allegato all'atto introduttivo del giudizio

Accesso alla procedura



Litispendenza

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.



Procedimento

- Regolamento dell'organismo
- Nomina del mediatore da parte dell'organismo (che non può rifiutarsi)
- Nomina di eventuali mediatori ausiliari
- Primo incontro entro 15 gg dal deposito della domanda
- Luogo: sede dell'organismo
- Nessuna formalità
- Eventuale nomina di esperti





Durata della procedura

Non superiore a quattro mesi

Il termine decorre dalla data di deposito della domanda (nessuna sospensione feriale)

Non si computa ai fini del calcolo dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Art. 2 Legge 89/2001)





Fasi della mediazione

Fase facilitativa

- **Negoziazione assistita in cui il mediatore aiuta le parti a passare da un atteggiamento competitivo ad uno di tipo cooperativo per trovare un accordo soddisfacente per entrambe**


Fase valutativa

- **Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. E' obbligato a farlo se entrambe le parti lo richiedono**



Dovere di riservatezza


- Tutti coloro che intervengono nel procedimento sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite
- Il mediatore ha l'obbligo di riservatezza anche nei confronti di ciascuna parte, a meno che non venga espressamente autorizzato dalla parte interessata.



Dovere di riservatezza

- Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite non possono essere utilizzate nel giudizio, salvo consenso della parte.
- No prova testimoniale
- No giuramento decisorio
- Il mediatore non può essere chiamato a deporre

Accordo raggiunto



Il Verbale di conciliazione




Il verbale ha natura contrattuale ed è soggetto alla disciplina dei contratti del codice civile. Non può pertanto avere contenuto contrario all'ordine pubblico o a norme imperative.

Il verbale ha efficacia di titolo esecutivo, per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve:

- **riportare i termini e le condizioni di risoluzione della lite raggiunti dalle parti;**
- **essere sottoscritto sia dalle parti in lite, sia dal mediatore;**
- **essere successivamente “omologato”, su istanza della parte al Presidente del Tribunale del circondario ove ha sede l'organismo di conciliazione o in caso di controversia transfrontaliera ove deve avere esecuzione.**


Conciliazione

Il verbale di accordo può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti, ovvero per il ritardo nel loro adempimento



Efficacia esecutiva

- Il verbale di accordo è omologato su richiesta di parte dal Presidente del Tribunale, con decreto
- Il verbale costituisce titolo esecutivo per :
 - l'espropriazione forzata,
 - l'esecuzione in forma specifica
 - l'iscrizione di ipoteca giudiziale



Accordo non raggiunto



Spese processuali



LA SENTENZA CORRISPONDE ALLA PROPOSTA

La parte vincitrice:

- Non può chiedere la ripetizione delle spese
- Viene condannata al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente
- Paga una somma pari al contributo unificato dovuto

LA SENTENZA NON CORRISPONDE INTERAMENTE ALLA PROPOSTA

La parte vincitrice:


Può essere condannata dal giudice al pagamento del compenso del mediatore e dell'eventuale esperto nominato

Regime tributario


Esenzione da imposta di bollo e altre tasse

Esenzione da imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro per il verbale di accordo

Gratuito patrocinio



Regime tributario




Mancata partecipazione



La mancata partecipazione di una delle parti al procedimento senza un giustificato motivo potrà essere utilizzata dal Giudice del successivo giudizio come elemento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. sulla valutabilità del contegno delle parti

Antiriciclaggio

- Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
- Esenzione dall'obbligo di identificazione e registrazione



Requisiti mediatore



Requisiti di professionalità:

- Titolo di studio non inferiore al **diploma di laurea universitaria triennale** ovvero, in alternativa, devono essere **iscritti a un Ordine o Collegio** professionale
- Specifica formazione (**50 ore + 4 di esame**) e specifico **aggiornamento almeno biennale (18 ore)**, acquisito presso Enti di formazione accreditati
- Conoscenze **linguistiche** per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi dei mediatori esperti nella materia dei rapporti internazionali

Requisiti di onorabilità:


- Non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa
- Non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici
- Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza
- Non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento

Obblighi del mediatore



- **Sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, prima dell'inizio del procedimento**
- **Accettare la prestazione richiesta (può rifiutare solo per giustificato motivo)**
- **Informare l'organismo e le parti di un eventuale pregiudizio all'imparzialità**
- **Eseguire personalmente la prestazione**
- **Obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio**
- **Divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati**
- **Divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.**
- **Divieto di svolgere le funzioni di conciliatore per più di cinque organismi**

Obblighi del mediatore



Indipendenza


assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore ed una delle parti

Imparzialità

indica un'attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra

Neutralità


riferita alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un interesse diretto all'esito del procedimento



Organismi di mediazione

- Enti pubblici e privati
- Capacità finanziaria ed organizzativa
- Polizza R.C. di importo non inferiore a 500.000 euro
- Garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza
- Almeno 5 mediatori
- Registro tenuto dal Ministero della Giustizia
- Sezioni separate per particolari controversie

Organismi di mediazione



ORDINI AVVOCATI

- Presso i tribunali
- Personale proprio
- Iscrizione a semplice domanda

ALTRI ORDINI

- Presso gli Ordini
- Personale proprio
- Previa autorizzazione Ministeriale
- Per specifiche materie

Organismi di mediazione



Gli organismi costituiti presso le Camere di Commercio e quelli costituiti dai Consigli degli Ordini degli Avvocati presso i tribunali sono iscritti nel Registro a semplice domanda, nel rispetto dei requisiti richiesti

Organismi di mediazione



Gli organismi costituiti da altri Ordini professionali, per le materie di loro competenza, sono iscritti di diritto nel Registro a semplice domanda, previa autorizzazione ministeriale



Processo tributario

Circolare n. 17/E del 31/3/2010

- In caso di proposta di conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del D. Lgs. 546/1992, si applica l'art. 91 c.p.c.
- Pertanto, nei casi in cui il contribuente rifiuti la proposta di conciliazione senza giustificato motivo, gli Uffici avanzeranno richiesta di condanna alle spese nel caso di pronuncia conforme alla proposta o più favorevole all'Ufficio